



Nota operativa per le operazioni relative all'elezione del Consiglio della SCUOLA DI MASTER E FORMAZIONE PERMANENTE

(Elezioni mandato 2025-2028)

ART. 1

Disciplina delle elezioni e riferimenti normativi

La presente nota operativa disciplina le elezioni dei/delle componenti del Consiglio della Scuola di Master e Formazione Permanente secondo quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto del Politecnico di Torino, dall'art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Torino e dall'art. 5 del Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino.

Riferimenti:

Statuto art. 27 comma 4. "Il Consiglio della Scuola è costituito da un referente per ognuno dei Dipartimenti."

RGA art. 15 comma 1. "Il Regolamento della Scuola, approvato dal Senato Accademico, ne specifica il funzionamento. La composizione del Consiglio della Scuola è regolata dall'art. 27 comma 4 dello Statuto."

Reg. SMFP art. 5 comma 7. "Il Consiglio della Scuola è costituito da: a) il Direttore della Scuola; b) un/a referente per ognuno dei Dipartimenti dell'Ateneo."

Reg. SMFP art. 5 comma 8. "Il mandato dei componenti del Consiglio di cui alla lettera b) del precedente comma dura tre anni."

ART. 2

Indizione

Le votazioni per eleggere gli/le 11 referenti di Dipartimento che costituiscono il Consiglio della Scuola di Master e Formazione Permanente, scelti/e tra i/le professori/esse di prima e seconda fascia e ricercatori/trici a tempo indeterminato nell'ambito di ciascun Dipartimento, sono indette rispettivamente dal/dalla Direttore/trice di ciascun Dipartimento con apposito provvedimento, che ne fissa la data di svolgimento.

Riferimenti:

Reg. SMFP art. 5 comma 9. "I referenti di Dipartimento sono scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, nell'ambito di ciascun Dipartimento. Le votazioni per elegerli sono indette dal Direttore di ciascuna struttura con apposito provvedimento che ne fissa la data di svolgimento."

ART. 3

Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo è costituito da tutti/e i/le professori/esse di ruolo di prima e seconda fascia e dai/dalle ricercatori/trici a tempo indeterminato e a tempo determinato,



affendenti al Dipartimento che risultino in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo è costituito dai/dalle professori/esse di ruolo di prima e seconda fascia e dai/dalle ricercatori/trici a tempo indeterminato affendenti al Dipartimento che si sono candidati/e.

L'elettorato passivo è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

L'elettorato passivo è riservato altresì a coloro che non hanno già ricoperto il medesimo incarico per due mandati precedenti anche non consecutivi.

Riferimenti:

Reg. SMFP art. 5 comma 10. "L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, affendenti al Dipartimento che risultino in servizio alla data di svolgimento delle votazioni."

Reg. SMFP art. 5 comma 11. "L'elettorato passivo è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato candidati."

Statuto art. 37 comma 2. "gli elettorati passivi previsti per le cariche elettive sono riservati a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo."

Statuto art. 37 comma 4. "ogni incarico accademico elettivo può essere rinnovato per una sola volta."

ART. 4

Elettorato attivo e passivo per personale in aspettativa o in sospensione dal servizio

Il personale in aspettativa non obbligatoria e il personale docente in anno sabbatico conserva l'elettorato attivo e può fare parte dell'elettorato passivo, nella condizione che l'eventuale candidatura sia corredata dalla dichiarazione di rinuncia, in caso di elezione, all'aspettativa non obbligatoria o all'anno sabbatico (RGA art. 33 comma 1).

Sono esclusi/e dall'elettorato passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980. Sono esclusi/e dall'elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi/e dal servizio, anche cautelativamente, per provvedimento penale o disciplinare.

ART. 5

Candidature

Le candidature devono pervenire al/alla Direttore/trice di ciascun Dipartimento, che le raccoglie entro il quinto giorno antecedente la data delle votazioni.

Ogni candidatura deve essere presentata per iscritto da almeno cinque elettori/trici ed essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del/della candidato/a, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina. Ogni elettore/trice può sottoscrivere una sola candidatura, salvo che il/la candidato/a per il/la quale è stata effettuata la prima sottoscrizione nel frattempo non abbia rinunciato.

Politecnico di Torino

Direzione Affari generali, Relazioni Istituzionali, Archivi e biblioteche

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia tel.: +39 011.090.5753

elezioni@polito.it – <https://www.swas.polito.it/services/elezioni/>



Sono eleggibili i/le candidati/e le cui candidature siano pervenute entro i termini stabiliti.

Il Politecnico di Torino assicura a tutti/e i/le candidati/e condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di esporre i propri programmi utilizzando appositi locali e di fare uso della posta interna ed elettronica.

Riferimenti:

Statuto art. 37 comma 5. "I professori di I e II fascia nonché i ricercatori a tempo indeterminato che hanno optato per il regime a tempo definito sono incompatibili con l'esercizio di cariche accademiche."

Reg. SMFP art. 5 comma 9. "Le candidature - presentate per iscritto, sottoscritte da almeno cinque elettori/elettrici e corredate da eventuale opzione a tempo pieno - devono pervenire al Direttore di Dipartimento entro il quinto giorno antecedente la data delle votazioni."

ART. 6 Assemblee pre-elettorali

Per dare modo agli/alle interessati/e di discutere sulle funzioni ed attività del Consiglio della Scuola di Master e Formazione Permanente e per consentire la presentazione delle candidature, il/la Direttore/trice può indire una o più assemblee preelettorali.

Art. 7 Commissioni elettorali

Almeno due giorni prima della data fissata per le votazioni, il/la Direttore/trice nomina la commissione elettorale. Tale commissione è composta da tre membri effettivi/e ed eventuali supplenti, scelti/e tra i/le professori/esse di prima e di seconda fascia, i/le ricercatori/trice a tempo indeterminato e il personale tecnico-amministrativo. Il/la componente di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di Presidente e quello/a di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di Segretario/a.

Non possono far parte della commissione elettorale i/le candidati/e.

Riferimenti:

Reg. SMFP art. 5 comma 9. "Il Direttore di Dipartimento almeno due giorni prima della data fissata per le votazioni nomina la Commissione di seggio composta da tre membri effettivi ed eventuali supplenti, scelti tra i professori e ricercatori di ruolo e il personale tecnico-amministrativo. Non possono fare parte della Commissione i soggetti che si candidano."

Art. 8 Calendario delle elezioni e modalità di svolgimento delle votazioni

Il provvedimento di indizione delle votazioni definisce gli orari di apertura e di chiusura delle votazioni. Le votazioni si possono protrarre oltre l'orario di chiusura indicato nel provvedimento di indizione, onde consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti/e gli/le elettori/trici presenti nel seggio entro l'orario di chiusura.

Le elezioni possono essere effettuate tramite votazione cartacea o elettronica anche esclusivamente in modalità online. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno

Politecnico di Torino

Direzione Affari generali, Relazioni Istituzionali, Archivi e biblioteche

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia tel.: +39 011.090.5753

elezioni@polito.it – <https://www.swas.polito.it/services/elezioni/>



immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Al termine delle operazioni di voto, ciascuna commissione elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti/e i/le componenti. Nel verbale deve risultare il numero degli/delle elettori/trici che hanno votato. Successivamente alle operazioni di scrutinio, i verbali devono essere consegnati al/alla Direttore/trice, che procede alla proclamazione del/della candidato/a eletto/a.

Art. 9

Validità delle votazioni e incompatibilità

Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei/delle partecipanti al voto: viene eletto/a il/la candidato/a che ha conseguito il maggior numero di preferenze.

Ogni avente diritto vota per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.

Sono incompatibili con la funzione di componente del Consiglio della Scuola di Master e Formazione Permanente le funzioni di: Rettore/trice, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione.

Riferimenti:

Reg. SMFP art. 5 comma 13. "Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto: viene eletto il nominativo che ha conseguito il maggior numero di preferenze."

Statuto art. 37 comma 1. "Ogni avente diritto vota per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare."

Statuto art. 35 comma 2. "I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono: - ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte; - essere componenti di altri Organi dell'Ateneo salvo che del Consiglio di Dipartimento".

Art. 10

Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione dei risultati al/alla Direttore/trice del Dipartimento, che deciderà in via definitiva entro i 3 giorni successivi.

I risultati definitivi delle elezioni sono proclamati con decreto del Rettore.

Art. 11

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo.